

# **“Polizze sulle catastrofi, ennesima spesa”**

La Provincia del 2 aprile 2025, parla il presidente Confapi  
Lecco Sondrio Enrico Vavassori.

# Economia

ECONOMIA.LECCO@LAPROVINCIAUNICATV.IT  
Tel. 0341.490.111

ECONOMIA.SONDRIO@LAPROVINCIAUNICATV.IT  
Tel. 0342.511.555

## «Polizze sulle catastrofi, ennesima spesa»

**Legge di bilancio.** Chi non si assicura non verrà sanzionato, ma non potrà partecipare a contributi e bandi pubblici Vavassori (Confapi Lecco e Sondrio): «Trasferito alle aziende un onere di cui dovrebbe occuparsi lo Stato»

LECCO

MARIA G. DELLA VECCHIA

La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto per le imprese la sottoscrizione di polizze assicurative a copertura dei danni per eventi catastrofici e calamità naturali. Chi non lo fa non è sanzionabile ma perde il diritto di partecipare a contributi e bandi pubblici, mentre sono sanzionabili le assicurazioni se respingono la richiesta da parte di clienti.

Scopo ultimo della copertura assicurativa obbligatoria contro eventi catastrofici (Cat Nat) nasce per consentire alle imprese di affrontare meglio situazioni di emergenza andando così ad abbattere la richiesta di aiuti pubblici nel momento in cui gli eventi avversi si verificano. Da un lato si tutela dunque sia il patrimonio aziendale sia la continuità operativa con una protezione finanziaria in grado di distribuire il rischio tra aziende, compagnie assicurative e finanze pubbliche.

Sismi, alluvioni, inondazioni, esondazioni e frane sono l'oggetto delle nuove garanzie assicurative che vedono già le imprese a confronto con gli assicuratori per definire le polizze che per le grandi imprese (oltre 250 dipendenti) vanno sottoscritte entro il 31 marzo ma con un periodo transitorio fino al 30 giugno per consentire il nuovo adeguamento, mantenendo aperta la possibilità di accedere a incentivi e contributi per chi ancora non abbia sottoscritto la

polizza. Per le medie imprese (50-250 dipendenti) la polizza va sottoscritta entro il 30 settembre, mentre per le piccole e medie imprese c'è tempo fino al 31 dicembre 2025.

**Negatività**

«Questa misura è un altro modo per trasferire a privati e partite Iva cose che dovrebbero essere sistemate dallo Stato - afferma il presidente di Confapi Lecco e Sondrio, Enrico Vavassori - La cura del territorio e la prevenzione dei rischi deve essere a carico dello Stato se parliamo da frane, alluvioni e disastri derivanti da eventi atmosferici. In sostanza un nuovo balzello per le aziende in un momento non facile dell'economia generale. Fra le nostre imprese il clima su questo tema è piuttosto negativo».

Vavassori aggiunge che buona parte delle imprese iscritte che si trovano in prossimità di corsi d'acqua o di frane hanno pressoché tutte già un'assicurazione, «quindi in tali casi si tratterà di fare delle integrazioni, come ho fatto io per la mia azienda che si trova in prossimità di un ruscello che in caso di maltempo molto forte può diventare rischioso. Ora ho integrato l'assicurazione anche per gli eventi sismici».

Sempre sul fronte delle imprese, il direttore generale di Confcommercio Lecco, Alberto Riva, osserva che «non c'è l'obbligo di assicurarsi, ma se non si fa il dato può essere considerato in negativo ad esempio nel



Enrico Vavassori  
Confapi



Alberto Riva  
Confcommercio



Le polizze catastrofali coprono i danni per eventi come sismi, alluvioni, inondazioni ed esondazioni

momento in cui un'azienda chiede accesso a finanziamenti bancari, perché aumenta la rischiosità generale dell'impresa». Riva fa sapere che sulla questione Confcommercio nazionale ha siglato una convenzione con Assicurazioni Generali, con premi ridotti per gli associati: «Insieme all'invito di rivolgersi alla propria assicurazione che verosimilmente ha già delle opzioni da offrire ai clienti, abbiamo informato i nostri iscritti della possibilità di aderire a convenzioni che prevedono costi molto competitivi».

CRIP/PRODUZIONE RISERVATA

**Le caratteristiche**

### Copertura da sismi, esondazioni e alluvioni

La nuova assicurazione contro gli eventi catastrofali è introdotta dall'articolo 1 (commi 101 e seguenti) della Legge di Bilancio 213/2023.

Sismi, alluvioni, inondazioni ed

esondazioni sono i quattro ambiti previsti dal nuovo onere di assicurazione che lo Stato chiede alle imprese.

La Cat Nat prevede un premio assicurativo proporzionato al rischio e garantisce la copertura su terreni, fabbricati in termini di intera costruzione e opere murarie, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali.

Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di eventi che si sviluppano entro il tempo

massimo di 72 ore, e quindi tre giorni.

Fino a 30 milioni di euro di somma assicurata le polizze possono prevedere, su accordo tra le parti, uno scoperto a carico dell'assicurato che non superi il 15% del danno indennizzabile.

Oltre i 30 milioni, oppure per le grandi imprese, la quota di danno che resta a carico dell'azienda è negoziabile tra le parti.

M.DEL.

## Tariffe diverse in base al rischio «La collocazione fa la differenza»

«Non mancano le aziende che hanno già delle coperture per danni catastrofici, ma molte non le hanno. Su un territorio come il nostro ha la sua valenza il fatto che, a differenza del passato, la nuova norma introduca la copertura di garanzia anche per le frane».

Giulio Bonaiti, consigliere del gruppo promotori assicurativi e finanziari di Confcommercio Lecco riconosce certamente la nuova norma

come «una grande opportunità di business per il settore assicurativo, ma al netto di ciò personalmente ritengo che sia una norma di senso, perché ormai gli eventi catastrofici colpiscono sempre più i nostri territori».

Per le grandi aziende l'obbligo di assicurarsi contro eventi catastrofici è in vigore da lunedì scorso, ma con una proroga di tre mesi, mentre per le medie e le piccole imprese si slitta in autunno e a

fine anno.

Circa i costi assicurativi, le tariffe si basano sulla geolocalizzazione del rischio: essere vicini a corsi d'acqua o a territori franosi fa la differenza anche sui premi assicurativi.

«Per i terremoti siamo in territorio a basso rischio - ricorda Bonaiti - mentre per le inondazioni e le frane a fare la differenza sulle tariffe è la localizzazione delle imprese. Nel Lecchese siamo davanti a

situazioni anche pazzesche di imprese collocate in aree a rischio multiplo, per cui il tasso può quadruplicare rispetto a chi non è in tali fattori di rischio».

Circa le franchigie, variano a seconda delle somme assicurate. Fino a una certa soglia di rischio le franchigie sono più basse. Posto che si può assicurare il 100%, ma solitamente si assicura circa il 60-70% della somma assicurata.

Un esempio relativo a un'azienda che assicura un capannone per 50 milioni di euro: le garanzie per terremoto, alluvioni e altri eventi catastrofici non coprono l'intero valore di 50 milioni, al massimo la compagnia paga il



Giulio Bonaiti

50 o il 70% della somma assicurata. La franchigia in questo caso è intorno al 15%.

Le aziende devono assicurarsi, ma se non lo fanno non ci sono sanzioni, ma chi non lo fa resta rimanere escluso dall'accesso a contributi statali, a bandi e concorsi pubblici.

E in caso di danno non può chiedere contributi di Stato. «Assicurare contro tali rischi è invece un obbligo per le compagnie di assicurazione - conclude il consigliere dei promotori assicurativi Bonaiti - se un cliente chiede una polizza e l'agenzia non è disponibile ad assicurarla è sanzionabile con delle multe pesantissime».

M.DEL.

---

# **Forum Internazionale Astana (Kazakhstan): 28/29/30 maggio 2025**

Alla luce dei rapporti tra Confapi e il Governo Kazako e come follow up del Forum di ottobre a Milano, il vice primo Ministro della Repubblica del Kazakhstan ha invitato il Presidente Confederale Cristian Camisa a partecipare al Forum che si terrà ad Astana il 28, 29 e il 30 maggio 2025.

Il programma dell'evento si articolerà attorno a tre temi principali: politica estera e sicurezza internazionale, energia e cambiamento climatico, economia e finanza.

Nella giornata del 28 sono previsti B2B.

[Cliccando qui](#) è possibile visitare

Le aziende interessate a partecipare possono scrivere a [comunicazione@confapi.lecco.it](mailto:comunicazione@confapi.lecco.it)

(SF/am)

---

## **Decreto bollette: azzeramento per le utenze in bassa tensione della componente**

# Asos del secondo trimestre 2025

Informiamo le Aziende Associate che con Delibera n. 131/2025/R/com, l'ARERA – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – ha reso operativa la misura prevista dall'art. 3 del Decreto Bollette (Decreto Legge n. 19/2025) che prevede l'**azzeramento temporaneo della parte della componente Asos applicata all'energia prelevata per le utenze non domestiche alimentate in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 KW.**

La delibera dell'Arera, con il consueto aggiornamento trimestrale delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali di sistema del settore elettrico in vigore dal 1° aprile 2025, prevede per le utenze di cui sopra l'applicazione delle aliquote riportate in tabella (nel caso-tipo di azienda non energivora).

Per una migliore evidenza e quantificazione del beneficio, in tabella sono riportati anche i corrispondenti valori della componente Asos del 1° trimestre 2025:

Componente Asos per le utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 KW	Quota fissa €/POD/mese	Quota potenza €/KW/mese	Quota energia €/MWh
1° trimestre 2025	0,9956	1,2037	42,284
<b>2° trimestre 2025</b>	<b>0,9956</b>	<b>1,2037</b>	–

Il beneficio verrà applicato automaticamente nelle fatture emesse dai fornitori di energia elettrica relativamente ai prelievi del secondo trimestre 2025.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)

---

# **INL: circolare operativa cd. “Collegato lavoro”**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 6 del 27 marzo 2025, con la quale illustra i principali interventi attuati con il cosiddetto “Collegato lavoro” (legge 13 dicembre 2024 n. 203 recante “Disposizioni in materia di lavoro”) e fornisce le prime indicazioni operative.

In particolare il documento si sofferma sulle novità in materia di somministrazione di lavoro, lavoro stagionale, periodo di prova, comunicazioni in materia di lavoro agile e cosiddette dimissioni per fatti concludenti.

Di seguito, alcuni degli argomenti trattati nella circolare in argomento

## **Somministrazione di lavoro**

Viene precisato che, ai fini del calcolo del periodo di 24 mesi di cui all’art. 31, c.1 del Dlgs 81/2015 (limite oltre il quale il contratto di lavoro a termine si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato), si conteggeranno solo i periodi di missione a termine che il lavoratore abbia effettuato per le missioni avviate successivamente al 12 gennaio 2025 (data di entrata in vigore della L. 203/2024), senza computare le missioni già svolte in vigore della precedente disciplina.

Per meglio far comprendere la modifica legislativa, il Ministero del lavoro propone il seguente esempio: un lavoratore assunto a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione viene inviato presso l’utilizzatore in una missione a termine per un periodo di 30 mesi, cessato prima del 12 gennaio 2025. Tale periodo non viene calcolato per il raggiungimento del limite dei 24 mesi. Pertanto, il lavoratore potrà essere inviato in una o più missioni a termine il cui inizio è successivo a detta data, entro il limite massimo di

24 mesi.

Invece, secondo il principio tempus regit actum, le missioni in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 203/2024, svolte in ragione di contratti tra agenzia e utilizzatore stipulati antecedentemente al 12 gennaio 2025, potranno giungere alla naturale scadenza, fino alla data del 30 giugno 2025, senza che l'utilizzatore incorra nella sanzione della trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con il lavoratore somministrato. Tuttavia, in quest'ultima ipotesi i periodi di missione maturati successivamente alla data del 12 gennaio dovranno essere scomputati dal limite dei complessivi 24 mesi, previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 81/2015.

Chiarimenti vengono forniti anche riguardo al limite quantitativo del 30% dei lavoratori a termine (anche in somministrazione a tempo determinato) rispetto ai dipendenti a tempo indeterminato che possono essere occupati presso l'utilizzatore rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore e che, quindi, sono utilizzabili in somministrazione a tempo determinato anche in sovrannumero. Non sono computati in detto limite i contratti conclusi: in fase di avvio di nuove attività, da start-up innovative, per lo svolgimento di attività stagionali, per lo svolgimento di specifici programmi o spettacoli, per la sostituzione di lavoratori assenti e con lavoratori over 50. A questi si aggiungono i lavoratori inviati in missione a tempo determinato, se assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Sempre in tema di somministrazione si specifica che non serve apporre una causale ai contratti a termine stipulati con lavoratori da inviare in somministrazione a tempo determinato, se si tratta di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati di cui al DM 17 ottobre 2017 (es: quelli che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, hanno un'età compresa tra i 15 e i 24 anni, hanno superato i

50 anni di età ecc.).

### **Periodo di prova nei contratti a termine.**

Il Ministero del lavoro sottolinea che la nuova disposizione (che integra l'art. 7, c. 2 del Dlgs 104/2022) trova applicazione per i contratti di lavoro instaurati dal 12 gennaio 2025.

Inoltre, viene precisato che i limiti massimi non possono essere derogati neppure dalla contrattazione collettiva, atteso che l'autonomia contrattuale non può introdurre una disciplina peggiorativa rispetto a quella legale.

Particolarmente interessante anche il chiarimento per i contratti di lavoro a termine di durata superiore a dodici mesi. Secondo il Ministero, fatte salve le più favorevoli previsioni della contrattazione collettiva, il periodo di prova sarà calcolato moltiplicando un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario, anche oltre la durata massima di 30 giorni, stabilita per contratti a termine di durata inferiore a dodici mesi.

Riguardo al criterio da utilizzare per considerare le disposizioni contrattuali più favorevoli, la circolare n. 6/2025 chiarisce che sono tali quelle che prevedono una minore estensione del periodo di prova, a causa della precarietà che lo stesso comporta per il lavoratore.

### **Termine di 5 giorni per la comunicazione del lavoro agile.**

La decorrenza è prevista non dalla data dell'accordo individuale stipulato con il lavoratore, bensì da quello – che potrebbe essere differente – dell'effettivo inizio della prestazione di lavoro in modalità agile.

Ad esempio, se un accordo è stipulato in data 15 gennaio 2025 e prevede l'avvio del lavoro agile dal 1° febbraio e la sua conclusione al 30 giugno 2025, la comunicazione deve essere effettuata entro il 6 febbraio 2025 (e non entro il 20 gennaio).

Nel caso di modifica della durata originariamente comunicata, per effetto di una proroga dell'accordo – che deve intervenire

prima della scadenza del termine inizialmente concordato e comunicato (nell'esempio di cui sopra, quindi, prima del 30 giugno 2025) – il datore dovrà provvedere alla comunicazione di tale modifica entro i 5 giorni successivi alla proroga stessa (e pertanto nell'esempio, ove la proroga fosse stipulata il 28 giugno, la comunicazione andrebbe effettuata entro il 3 luglio successivo).

Allo stesso modo, nel caso di cessazione anticipata, la comunicazione deve essere inviata entro i cinque giorni successivi alla nuova data di conclusione. Per tornare all'esempio: se, per un nuovo accordo o per decisione unilaterale di una delle parti, la prestazione non fosse più resa in modalità agile a partire dal 15 maggio – nonostante il termine inizialmente concordato fino al 30 giugno – la cessazione anticipata va comunicata entro il 20 maggio.

Resta fermo il regime sanzionatorio in caso di omissione della comunicazione: sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

Il nuovo termine di 5 giorni fissato per la comunicazione obbligatoria di lavoro agile opera, a partire dal 12 gennaio 2025, per tutti i datori di lavoro privato. Invece, i datori di lavoro pubblici potranno continuare ad effettuare le suddette comunicazioni entro il giorno 20 del mese successivo all'inizio della prestazione in modalità agile.

### **Dimissioni per fatti concludenti**

Il Ministero ricorda che la risoluzione del lavoratore in caso di assenza ingiustificata prolungata per un certo periodo di tempo (c.d. dimissioni per fatti concludenti ex art. 26 del Dlgs 151/2015) non opera automaticamente, ma si verifica solo nel caso in cui il datore di lavoro decida di prenderne atto, valorizzando la presunta volontà di dimettersi dal rapporto da parte del lavoratore e facendone derivare la conseguenza prevista dalla norma.

Riguardo ai giorni di assenza che concretizzano le dimissioni implicite, in mancanza di ulteriori specificazioni da parte della norma, viene chiarito che le stesse possono intendersi

come giorni di calendario, ove non diversamente disposto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro.

La norma prevede comunque un termine legale minimo di assenza pari a 15 giorni. Quindi la possibilità da parte del datore di lavoro di comunicare l'assenza del lavoratore all'ITL territorialmente competente in base al luogo di svolgimento del lavoro, parte dal 16° giorno.

Ne deriva che, se il CCNL prevede un termine diverso da quello legale, questo deve essere superiore a 15 giorni, nel rispetto del principio generale per cui l'autonomia contrattuale può derogare solo in melius le disposizioni di legge. Se, viceversa, è previsto un termine inferiore, per il medesimo principio, dovrà farsi riferimento al termine legale.

Nulla vieta, dunque, che detta comunicazione all'Ispettorato possa essere formalizzata anche in un momento successivo.

La suddetta comunicazione opera anche quale dies a quo per il decorso del termine di cinque giorni previsto per effettuare la relativa comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro tramite il modello UNILAV.

Resta salva la disciplina prevista dal CCNL che, al protrarsi di un'assenza ingiustificata del lavoratore, prevede l'avvio del procedimento disciplinare che può anche concludersi con il licenziamento (art. 7 L. 300/1970).

Quindi spetta al datore di lavoro la scelta se seguire la nuova procedura delle dimissioni per fatti concludenti oppure procedere secondo il citato art. 7 dello Statuto dei lavoratori.

Se decide di seguire il nuovo iter, il datore di lavoro dovrà necessariamente comunicarla alla sede territoriale dell'ispettorato.

Sul punto, il Ministero del lavoro precisa che la procedura telematica di cessazione a seguito di dimissioni per fatti concludenti, avviata dal datore di lavoro, viene resa inefficace se lo stesso riceva successivamente la notifica da parte del sistema informatico del Ministero dell'avvenuta presentazione delle dimissioni da parte del lavoratore.

Pertanto, anche la presentazione di dimissioni per giusta

causa tramite il sistema telematico da parte del lavoratore prevale sulla procedura di cessazione per fatti concludenti avviata dal datore di lavoro.

Per permettere all'Ispettorato di effettuare le verifiche circa la veridicità della comunicazione datoriale di assenza ingiustificata, il datore dovrà indicare tutti i contatti e i recapiti forniti dal lavoratore e trasmettere la comunicazione inviata all'Ispettorato territoriale, anche al lavoratore, per consentirgli di esercitare in via effettiva il diritto di difesa previsto dall'articolo 24 della Costituzione.

La cessazione del rapporto avrà effetti dalla data riportata nel modulo UNILAV, che non potrà comunque essere antecedente alla data di comunicazione dell'assenza del lavoratore all'Ispettorato territoriale del lavoro, fermo restando che il datore di lavoro non è tenuto, per il periodo di assenza ingiustificata del lavoratore, al versamento della retribuzione e dei relativi contributi.

Inoltre, viene specificato che il datore può trattenere dalle competenze di fine rapporto da corrispondere al lavoratore l'indennità di mancato preavviso contrattualmente stabilita.

Il Ministero del lavoro ammonisce il datore di lavoro che intende avviare la nuova procedura. Infatti, resta ferma la sua responsabilità, anche penale, se viene provata la falsità delle comunicazioni rese all'ITL.

Infine, viene ribadito che la nuova procedura delle dimissioni per fatti concludenti non trova applicazione per i casi di convalida obbligatoria della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e delle dimissioni rassegnate durante il periodo tutelato di cui all'art. 55 del Dlgs 151/2001 sulla maternità.

In allegato, rendiamo disponibile il testo integrale della Circolare n. 6 del 27 marzo 2025 del Ministero del Lavoro.

(FV/fv)

[10160\\_Circolare\\_n.\\_6\\_del\\_27.03.2025.pdf](#)  
[Download](#)

---

# Confapi Lecco Sondrio: grande interesse per il seminario tecnico sul radon

Auditorium di Confapi Lecco Sondrio quasi completamente prenotato per il seminario tecnico che si terrà giovedì 3 aprile 2025 alle ore 15 e tratterà questo tema: **“Rischio radon: il gas naturale che minaccia la salute”**.

L'approfondimento è organizzato da **Confapi Lecco Sondrio** in collaborazione con **l'Ordine degli ingegneri di Lecco**, relatore sarà l'ing. **Federica Fagioli**, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori che ha sviluppato il suo intervento secondo queste tematiche: origine del radon e i suoi effetti per la salute, obblighi vigenti per la tutela dei lavoratori, strumenti e modalità di misura e valutazione del rischio.

All'evento, che sarà valido per i crediti formativi per gli ingegneri iscritti all'Ordine, sono stati invitati imprenditori e collaboratori in tema di salute e sicurezza, tecnici ed esperti di valutazione dei rischi, nonché professionisti dell'edilizia.

Saranno circa 90 i partecipanti al seminario tecnico.

*“Il radon è un gas radioattivo naturale, incolore e inodore – spiega **Federica Fagioli** -. All'esterno, si disperde rapidamente, mentre può accumularsi negli ambienti chiusi, principalmente ai piani terra e interrati, soprattutto se scarsamente ventilati, rappresentando un potenziale pericolo per la salute umana. Infatti, studi scientifici hanno dimostrato che esiste una correlazione statistica tra la concentrazione di radon nell'aria ed il rischio di tumore ai polmoni. Il seminario in programma offrirà una panoramica su questo argomento poco conosciuto, affrontando gli adempimenti normativi sui luoghi di lavoro”*.

# Concorso “La piccola impresa che vorrei”: “Ottima opportunità per conoscere il mondo del lavoro”

Mancano poco più di dieci giorni alla scadenza per la consegna materiali per i gruppi in concorso alla seconda edizione de “**La piccola impresa che vorrei**”. Venerdì 11 aprile 2025, ore 12, le 23 classi dovranno far pervenire all’associazione i loro progetti (presentazione, video e eventuale prototipo) che poi verranno giudicati da una giuria e il 13 maggio verranno rese note le tre classi vincitrici con l’evento finale al teatro Cenacolo Francese di Lecco.

Tra le novità di quest’anno, oltre ad aver dedicato il concorso solo alle scuole secondarie di secondo grado e CFP, c’è l’apertura anche agli istituti della provincia di Sondrio. Tra questi si trova una classe quinta, indirizzo informatico, dell’IS Saraceno-Romegialli di Morbegno: *“Ci è piaciuta fin da subito la proposta – racconta il professor **Massimiliano Manni** -, siamo stati abbinati all’azienda Dell’Oca srl di Andalo Valtellino impegnata nel settore packaging, abbiamo incontrato l’imprenditrice Alice Dell’Oca e visitato l’azienda. C’è stato molto entusiasmo da parte dei ragazzi nell’individuare qualcosa di pratico, un progetto, da mettere a disposizione dell’azienda per semplificare il loro lavoro. Si sono divisi in vari gruppi per studiare la parte di codice, di marketing e il video. Stanno lavorando, vediamo cosa presenteranno alla fine. Credo che questo concorso sia una buona opportunità per metterli in contatto con una realtà locale e fargli capire come funziona un’azienda”*.

Queste le **classi partecipanti** alla seconda edizione de “La Piccola Impresa che vorrei”: 30, 3Q, 3P Fiocchi di Lecco – 3ASUE, 3BSUE, 3CSUE Bertacchi di Lecco – 3BECE, 3B en/m, 4CITL Badoni di Lecco – 5A e 5B Professionale Parini di Lecco – 3 e 4 operatore alimentare e sala Bar, 4 tecnico del legno CFP Aldo Moro di Valmadrera – 3 AFM IMA di Lecco – 3A e 4A LS, 4A SIA, 4B AFM, 4B LM, 4C scienze umane del Pinchetti di Tirano – 5B informatica Saraceno-Romegialli di Morbegno, 2AFM Da Vinci di Chiavenna.

Queste le **aziende** che faranno da tutor alle classi: Bermec di Talamona, Co.El di Torre de' Busi, Dell'Oca di Andalo Valtellino, Dispotech di Gordona, Growermetal di Calco, DG TS di Prata Camportaccio, IMSA Srl di Lecco, Ita di Calolziocorte, Latteria di Chiuro, MAB di Lecco, Molino Anselmo Colombo di Paderno d'Adda, Novastilmec di Garbagnate Monastero, Pura Comunicazione di Sondrio, Rapitech di Lecco, SCT Informatica di Lecco, Sepam di Galbiate, STF di Barzago, S.T.M. di Delebio, Tamil di Valgreghentino, Tecnofar di Gordona, Torneria Automatica Alfredo Colombo di Verderio, Vincit di Valmadrera, VML di Brivio.

Anna Masciadri

Ufficio Stampa

---

## **Elezioni assemblea Fondapi: 2-7 aprile 2025**

Si informano le aziende associate che dal 2 al 7 aprile 2025 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dei Delegati del Fondo Fondapi.

Ogni azienda aderente a Fondapi alla data del 22 ottobre 2024

ha diritto di voto per eleggere i rappresentanti nell'Assemblea esprimendo la propria preferenza a favore di uno solo dei candidati presenti all'interno della lista unitaria Confapi.

Il voto si può esprimere esclusivamente per via telematica, attraverso una piattaforma online accessibile dalla propria Area Riservata Aziende presente nell'homepage del sito <https://www.fondapi.it/> dove sarà presente il pulsante per manifestare la preferenza di voto.

Inviando in allegato la scheda informativa completa predisposta da Fondapi, invitandovi a darne comunicazione alle aziende associate.

(FV/fv)

[10152\\_Modalita\\_votazione\\_aziende\\_2025.pdf](#)

[Download](#)

---

## **Obbligo polizze catastrofali: bocciato il rinvio. Rimane la scadenza al 31 marzo 2025.**

Informiamo le aziende associate che ieri non è passata l'ipotesi di rinvio di sette mesi per l'obbligo di stipula, in capo alle imprese operanti in Italia, delle c.d. polizze catastrofali.

La proposta, caldeggiata dalle associazioni imprenditoriali, era contenuta in un emendamento al ddl di conversione in legge del decreto Bollette, presentato da Riccardo Zucconi (FdI), ma dichiarato inammissibile da parte della Commissione Attività produttive della Camera.

L'obbligo di stipula rimane dunque confermato a partire dal 31 marzo.

In allegato potete scaricare le slide utilizzate dal relatore Filippo Sala di Axa Assicurazioni durante il nostro webinar: "Polizze catastrofali: gli obblighi per le imprese", tenutosi il 26 marzo scorso.

(MS/am)

[10137\\_Legge\\_di\\_Bilancio\\_Materiale\\_Formativo\\_Webinar\\_Confapi.pptx](#)

[Download](#)

---

## **Bando Invitalia per pmi: apertura imminente 4 aprile 2025**

Con riferimento al bando Invitalia, per agevolazioni sulle rinnovabili, segnalato con le [circolari Confapi n. 110 del 13/02/2025](#) e [n.204 del 20/03/2025](#) alle quali si rimanda, si segnala che la data di apertura del bando è imminente: **4 aprile 2025**.

Sul sito del ministero, tutte le informazioni ufficiali per partecipare: [cliccare qui](#)

Sul sito invitalia dettagli utili: [cliccare qui](#)

Per il supporto del caso, vi invitiamo a contattare l'associazione telefonando o scrivendo a Silvia Negri (0341282822, [silvia.negri@confapi.lecco.it](mailto:silvia.negri@confapi.lecco.it)).

(SN/am)

---

# **Corsi tema sostenibilità nel 2025: risorse da Opnm per coprire i costi**

E' disponibile il **bando O.P.N.M.** che eroga contributi per l'attività formativa in tema di sostenibilità. E' scaricabile dal [sito Ebm, area bandi](#), ma lo alleghiamo per comodità.

Il bando vuole rendere più accessibile la diffusione della cultura della sostenibilità, sostenere ed incentivare le Pmi che intendano approfondire i temi dell'innovazione tecnologica sostenibile e della responsabilità sociale per la crescita aziendale.

Il bando 2024 prevedeva che il percorso formativo non potesse essere inferiore alle 8 ore, invece il bando 2025 accetta anche mini percorsi formativi da **2 ore**.

Il budget minimo richiedibile è pari a **300 €** per corsi e attività formative in tema aspetti ambientali, ESG e sostenibilità.

A titolo puramente indicativo ma non esaustivo i contenuti della formazione potranno riguardare:

- **Approfondimenti e aggiornamenti sui principali impatti delle aziende metalmeccaniche come la gestione rifiuti, le emissioni in atmosfera, gli scarichi, la gestione degli imballaggi e simili**
- **le certificazioni ambientali (ISO 14001, Regolamento Emas, ma anche 45001)**
- **la Carbon Footprint Analisi, contabilizzazione e misure di riduzione delle emissioni di CO2**

- Rating ambientali e principali sistemi di autovalutazione
- l'analisi del ciclo di vita dei prodotti es metodo LCA
- il report di sostenibilità e la Corporate social responsibility
- Relativamente agli aspetti Social e Governance (degli indicatori ESG), anche i seguenti temi: relazioni tra management e lavoratori / Diversity management & Inclusion / Valutazione sociale dei fornitori.

Il testo completo del bando (allegato) contiene tutti i dettagli sui requisiti per la presentazione delle domande, gli importi previsti in base al numero di lavoratori e la documentazione necessaria.

Non è possibile rimborsare spese in autofatturazione.

I formatori devono avere un CV adeguato per l'argomento e rispettare il decreto interministeriale 6 marzo 2013 (criteri da rispettare per docenti – formatori della sicurezza).

Confapi può suggerirvi corsi e attività finanziabili, consigliarvi e supportarvi nello svolgimento delle attività formative e infine supportarvi nella richiesta di queste risorse.

Nel sito [associativo dedicato alla formazione](#) trovate in calendario alcuni corsi sui temi ambientali che potete sfruttare. **Si specifica che sono rimborsabili solo i corsi a pagamento e non quelli già finanziati dal FAPI.**

Se avete bisogno di confronto e suggerimenti chiamate o scrivete a [silvia.negri@confapi.lecco.it](mailto:silvia.negri@confapi.lecco.it)

(SN/am)

[10128\\_BF13\\_BANDO-OPNM\\_SOSTENIBILITA\\_2025.pdf](#)

[Download](#)